

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE COPIA

n. 33 del 21-12-2018

OGGETTO: ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 6 DICEMBRE 2017 – AVV. OTTAVIO FERRARA /COMUNE DI CASTELPIZZUTO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno *duemiladiciotto* il giorno *ventuno* del mese di *Dicembre* con inizio alle ore 16:00 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	CARANCI CARLA	SINDACO	Presente
2	NAPOLETANO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
3	TOFINI MARCO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa SASSO MAURIZIO

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sentenza del Giudice di Pace di Isernia n.260/2014, con formula esecutiva apposta il 6 agosto 2014, tale notificata il 12 agosto 2014, recante condanna dell'ente al pagamento, in favore dell'avv.Ottavio Ferrara, della somma di € 1.600, oltre accessori, nonché spese di lite pari ad € 870,00 oltre rimborso forf., ed accessori;

VISTA la sentenza del Giudice di Pace di Isernia n.416/2013, con formula esecutiva apposta il 6/8/2014, tale notificata il 12 agosto 2014, recante condanna dell'ente al pagamento, in favore dell'avv. Ottavio Ferrara, della somma di € 2.786,29, di cui € 195,40 per spese borsuali esenti, € 1.041,52 per diritti ed € 1.549,37 per onorari, oltre cpa ed iva, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; e alla refusione in favore dello stesso delle spese di giudizio per complessivi di € 904,12, di cui € 104,12 per spese esenti ed € 800,00 per compenso professionale, oltre accessori;

VISTA la sentenza del Giudice di Pace di Isernia n.480/2014, con formula esecutiva apposta il 6 agosto 2014, notificata il 12 agosto 2014, recante condanna dell'ente al pagamento, in favore dell'avv.Ottavio Ferrara, della somma di € 2.595,00, oltre cpa e iva ed interessi dalla domanda, nonché alle spese di lite pari ad € 923,07 oltre accessori;

VISTA la sentenza del Giudice di Pace di Isernia n.597/2013, con formula esecutiva apposta il 6 agosto 2014, notificata il 12 agosto 2014, nella quale si condanna il Comune di Castelpizzuto al pagamento, in favore dell'avv.Ottavio Ferrara, della somma di € 1.860,00 oltre cpa e iva, nonché alle spese di lite pari ad € 450,00 oltre rimborso forf.,

TENUTO CONTO che l'avv.Ferrara Ottavio ha intimato all'ente atto di precetto in data 6 dicembre 2017, per l'importo di € 19.849,03, s.e.&o.,

CONSIDERATO che è intenzione dell'Avv. Ottavio FERRARA e del il Comune di Castelpizzuto (IS), giungere a definizione bonaria di ogni questione tra di loro insorta mediante rinuncia parziale del credito da parte dell'Avvocato Ferrara e della correlativa iscrizione in bilancio della somma da corrispondere al professionista;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro.

DATO ATTO che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, in caso di prosieguo del contenzioso, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese.

RITENUTO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere. In particolare, nella fattispecie in esame, le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la controparte, nella riduzione delle proprie pretese economiche e nella rinuncia alla prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa, alla condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento

delle somme derivanti dal presente accordo, per quanto riguarda, invece, l'Amministrazione comunale, a fronte della riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, la definizione bonaria della controversia in atto con l'avvocato Ottavio FERRARA appare conveniente in quanto elimina ogni contenzioso che vedrebbe soccombente il Comune con l'ulteriore addebito di spese per interessi di mora e competenze legali.

APPURATO, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che, conseguentemente, il Comune, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi , senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio (vedi in tal senso anche il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008 ed il principio contabile n.2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, i quali chiariscono ulteriormente che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio).

VISTA l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità contabile ex art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/00

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, come da verbale n.2 del 15/03/2016, acquisito agli atti d'ufficio, ha espresso il proprio parere favorevole.

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa:

1. **Di approvare** lo schema di atto di transazione tra il Comune di Castelpizzuto e l'Avv. Ottavio FERRARA come sopra meglio generalizzato, teso alla definizione delle controversie specificate in premessa, che viene allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. **Di definire** in € 9.500,00 l'importo, comprensivo di spese, interessi e accessori di ogni genere occorrente alla definizione della vertenza a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dell'Avv. Ottavio FERRARA;
3. **di dare atto** che, in esito alla sottoscrizione della presente transazione, l'Avv. Ottavio FERRARA rinuncerà ad ogni altra ragione di credito nei confronti del Comune di Castelpizzuto e non avrà più nulla a pretendere per qualsiasi ragione o causa relativa ai contenziosi sopra specificati;
4. **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 9.500,00, suddivisa in due rate di € 3.000,00 ed una di 3.500,00, troverà imputazione sul capitolo di bilancio 1058 "*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*" del corrente anno e dei bilanci di previsione per l'esercizio 2019 e 2020;
5. **Di autorizzare** il Responsabile dell'Area Finanziaria alla sottoscrizione dell'atto di transazione ed a tutti i provvedimenti consequenziali alla presente delibera.
6. **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra l'avv. Ottavio Ferrara nato a Carpinone l' 11-02-1953, cf: FRRTTV53B11B830D, domiciliato in Isernia al corso Risorgimento n.30 fax n. 0865-411878 pec. avvottavio.ferrara@pecavvocatiisernia.it,

e

il Comune di Castelpizzuto, cf:90000700949 in persona del Sindaco avv. Carla Caranci, domiciliata per la carica presso la casa comunale in Castelpizzuto, indirizzo pec: comune.castelpizzuto@pec.it

premessi che

in forza dei seguenti provvedimenti giudiziari passati in giudicato:

- a) sentenza del Giudice di Pace di Isernia n.260/2014, con formula esecutiva apposta il 6 agosto 2014, tale notificata il 12 agosto 2014, recante condanna dell'ente al pagamento, in favore dell'avv. Ottavio Ferrara, della somma di € 1.600, oltre accessori, nonché spese di lite pari ad € 870, oltre rimborso forf., ed accessori;
- b) sentenza del Giudice di Pace di Isernia n.416/2013, con formula esecutiva apposta il 6/8/2014, tale notificata il 12 agosto 2014, recante condanna dell'ente al pagamento, in favore dell'avv. Ottavio Ferrara, della somma di € 2.786,29, di cui € 195,40 per spese borsuali esenti, € 1.041,52 per diritti ed € 1.549,37 per onorari, oltre cpa ed iva, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; e alla refusione in favore dello stesso delle spese di giudizio per complessivi di € 904,12, di cui € 104,12 per spese esenti ed € 800,00 per compenso professionale, oltre accessori;
- c) sentenza del Giudice di Pace di Isernia n.480/2014, con formula esecutiva apposta il 6 agosto 2014, notificata il 12 agosto 2014, recante condanna dell'ente al pagamento, in favore dell'avv. Ottavio Ferrara, della somma di € 2.595,00, oltre cpa e iva ed interessi dalla domanda, nonché alle spese di lite pari ad € 923,07 oltre accessori;
- d) sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 598/2013, con formula esecutiva apposta il 6 agosto 2014, notificata il 12 agosto 2014, nella quale si condanna il Comune di Castelpizzuto al pagamento, in favore dell'avv. Ottavio Ferrara, della somma di € 1.200,00, oltre cpa ed iva, e al

pagamento in favore dello stesso delle spese processuali per complessivi di € 450,00, di cui € 85,00 per spese, oltre accessori;

e) sentenza del Giudice di Pace di Isernia n.597/2013, con formula esecutiva apposta il 6 agosto 2014, notificata il 12 agosto 2014, nella quale si condanna il Comune di Castelpizzuto al pagamento, in favore dell'avv. Ottavio Ferrara, della somma di € 1.860,00 oltre cpa e iva, nonché alle spese di lite pari ad € 450,00 oltre rimborso forf.,

l'avv. Ferrara Ottavio ha intimato all'ente atto di precetto in data 6 dicembre 2017, per l'importo di € 19.849,03, s.e.&o.,

le parti hanno stabilito di giungere a definizione bonaria, mediante rinuncia parziale al credito da parte dell'avv. Ottavio Ferrara e della correlativa iscrizione in bilancio della somma concordata da parte dell'ente

si conviene e stipula quanto segue:

la premessa è patto

il Comune di Castelpizzuto si obbliga a pagare all'avv. Ottavio Ferrara, per la causale di cui in premessa, la somma di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00), comprensiva di spese, interessi ed accessori di ogni genere;

il pagamento avverrà con dilazione nei tempi seguenti:

la prima rata di € 3.000,00 entro il 31 gennaio 2019;

la seconda rata di € 3.000,00, entro il 31 ottobre 2019;

la terza rata di € 3.500,00 entro il 20 febbraio 2020;

i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico sulle coordinate bancarie Banca Intesa Sanpaolo- filiale di Isernia, c.so Garibaldi n.7,

iban IT42 W030 6915 6021 0000 0000 129 , c/c n.129 intestato a Ferrara Ottavio;

ai pagamenti seguirà la emissione, da parte del professionista, di regolari fatture, esenti da iva e ritenuta di acconto per adesione al regime dei minimi; l'avv. Ottavio Ferrara rinuncia ad ogni altra ragione di credito nei confronti del Comune, dichiarando di non avere null'altro a pretendere per le causali di cui in premessa;

resta inteso che il presente atto non ha efficacia novativa sulle obbligazioni dedotte in premessa, così che, per il caso di ritardo nei pagamenti o di inadempimento ai patti la transazione diverrà inefficace e rimarranno valide le singole obbligazioni ed i titoli esecutivi già descritti.

Per quanto non previsto valgono le regole del codice civile e delle leggi speciali vigenti.


Castelpizzuto, 7/12/2018

Il Sindaco dott.ssa Carla Caranci

avv. Ottavio Ferrara

COMUNE DI CASTEPIZZUTO

Prov. di Isernia



Verbale nr. 8/2018	Parere sulla proposta di Giunta inerente l'atto transattivo tra il Comune e l'avv. Ferrara
del 21/12/2018	

L'anno duemilaadiciotto il giorno 21 del mese di Dicembre, il Revisore Unico del Comune di Castelpizzuto (IS) Dott.ssa Lucia Petrocelli nominato con atto consiliare del 29.06.2016

Richiamati:

- il n. 6 della lettera b) del comma 1 dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, laddove prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- il n. 104 del Principio Contabile n. 2 per gli Enti locali dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali laddove prevede che "La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento."; Ne discende che l'amministrazione in tali casi è nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 (...) e di riportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi".
- l'oramai consolidato orientamento, espresso da più sezioni di controllo della Corte dei Conti, tra cui, parere nr. 123/2015 PAR Sezione Umbria , parere 20/2015 sezione Piemonte, deliberazione nr. 80/PAR/2017 Sezione Puglia, laddove prevede che "nell'ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale della transazione";
- l'art. 1965, primo comma, c.c . che prevede che "la transazione è un contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"

Considerato che

- la oramai consolidata giurisprudenza contabile ha affermato che l'ente locale può richiedere il parere all'organo di revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio comunale, quando le stesse sono di particolare rilievo, o relative a controversie di notevole entità

Esaminati:

- ✓ la bozza di atto transattivo tra il Comune di Castelpizzuto (IS) e l'avv. Ottavio Ferrara con cui si vuole transigere la controversia in corso rappresentata, da ultimo dall'atto di precetto del 6 dicembre 2017, per l'importo di € 19.849,03 successiva a precedenti atti così riepilogati:
 - sentenza del Giudice di Pace di Isernia n.260/2014, con formula esecutiva apposta il 6 agosto 2014, tale notificata il 12 agosto 2014, recante condanna dell'ente al pagamento, in favore dell'avv. Ottavio Ferrara, della somma di € 1.600, oltre accessori, nonché spese di lite pari ad € 870, oltre rimborso forf., ed accessori;
 - sentenza del Giudice di Pace di Isernia n.416/2013, con formula esecutiva apposta il 6/8/2014, tale notificata il 12 agosto 2014, recante condanna dell'ente al pagamento, in favore dell'avv. Ottavio Ferrara, della somma di € 2.786,29, di cui € 195,40 per spese borsuali esenti, € 1.041,52 per diritti ed € 1.549,37 per onorari, oltre cpa ed iva, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; e alla refusione in favore dello stesso delle spese di giudizio per complessivi di € 904,12, di cui € 104,12 per spese esenti ed € 800,00 per compenso professionale, oltre accessori;
 - sentenza del Giudice di Pace di Isernia n.480/2014, con formula esecutiva apposta il 6 agosto 2014, notificata il 12 agosto 2014, recante condanna dell'ente al pagamento, in favore dell'avv. Ottavio Ferrara, della somma di € 2.595,00, oltre cpa e iva ed interessi dalla domanda, nonché alle spese di lite pari ad € 923,07 oltre accessori;
 - sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 598/2013, con formula esecutiva apposta il 6 agosto 2014, notificata il 12 agosto 2014, nella quale si condanna il Comune di Castelpizzuto al pagamento, in favore dell'avv. Ottavio Ferrara, della somma di € 1.200,00, oltre cpa ed iva, e al pagamento in favore dello stesso delle spese processuali per complessivi di € 450,00, di cui € 85,00 per spese, oltre accessori;
 - sentenza del Giudice di Pace di Isernia n.597/2013, con formula esecutiva apposta il 6 agosto 2014, notificata il 12 agosto 2014, nella quale si condanna il Comune di Castelpizzuto al pagamento, in favore dell'avv. Ottavio Ferrara, della somma di € 1.860,00 oltre cpa e iva, nonché alle spese di lite pari ad € 450,00 oltre rimborso forf.,
- ✓ La proposta di Atto di Giunta, avente per oggetto: " Atto di precetto notificato in data 6 dicembre 2017 – Avv. Ottavio Ferrara/ Comune di Castelpizzuto – Approvazione schema di transazione" relativo alla vertenza giudiziaria in premessa, contenente la valutazione dell'opportunità e convenienza per l'Ente ad approvare l'accordo di transazione per la definizione della controversia in premessa addivenendo ad un accordo a saldo e stralcio di ogni pretesa da parte dell'avvocato per un importo pari ad euro 9.500,00 onnicomprensivo di spese interessi e accessori da corrispondere a rate, la prima di euro 3.000 entro il 31 Gennaio 2019 e a seguire le altre due rate pari a 3.000 e 3.500, rispetto all'importo attestato nell'atto di precetto pari ad euro 19.849,03

Rilevato che

- L'atto di transazione proposto porterebbe alla risoluzione definitiva della controversia in questione ed all'abbandono anch'esso definitivo di altre liti potenziali oltre che ad una convenienza economica per il Comune, sia per la riduzione delle pretese economiche che per la rinuncia alla prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa, che vedrebbe l'Ente soccombente con addebito di ulteriori spese per interessi di mora e competenze legali.
- L'importo sarà liquidato in tre rate e che la suddetta transazione avrà i suoi effetti a condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento
- Si dà atto della copertura della spesa mediante imputazione al capitolo 1058 "Spese per liti, a arbitraggi e risarcimenti" del corrente anno, e dei bilanci di previsione per l'esercizio 2019 e 2020;

- che si dovranno attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi
- è stato espresso parere favorevole dai Responsabili di area

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità

Esprime

parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale inerente l'accordo transattivo in oggetto raccomandando l'attivazione delle normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 Tuel sul capitolo di spesa specifico.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Revisore Unico

Dott. ssa Lucia Petrocelli

Dott.ssa Lucia Petrocelli
Commercialista Revisore Legale
e per Aziende Locali



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-12-2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

- Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 21-12-2018 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08 GEN. 2019
nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 08 GEN. 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOMENICA BUCCI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,



IL SEGRETARIO COMUNALE
MAURIZIO SASSO

[Handwritten signature of Maurizio Sasso]